

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
("WHISTLEBLOWING") E DELLA TUTELA DEL
SEGNALANTE ("WHISTLEBLOWER") – GRUPPO
AVM
REG0027/ 1**

**Unità di riferimento:
RPCT**

Versione : 1

	Nome	Data
Redattori	RPCT	17/07/2026
Controllori	DILEG	
Approvatori	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	

• **INDICE**

<u>PREMESSA</u>	3
<u>ART. 1 TERMINI E DEFINIZIONI</u>	3
<u>ART. 2 - PRINCIPI GENERALI E SCOPO DEL REGOLAMENTO</u>	4
<u>ART. 3 - AMBITO SOGGETTIVO (SEGNALANTE, WHISTLEBLOWER)</u>	4
<u>ART. 4 - AMBITO OGGETTIVO</u>	5
<u>ART. 4.1 - ESCLUSIONI</u>	6
<u>ART. 5 - IL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT)</u>	7
<u>ART. 5.1 CONFLITTO DI INTERESSI</u>	7
<u>ART. 6 - RAPPORTI TRA IL RPCT E IL CUSTODE DELL'IDENTITÀ</u>	8
<u>ART. 7 - CANALI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI</u>	9
<u>ART. 8 - CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA</u>	9
<u>ART. 9 - CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE</u>	10
<u>ART. 10 - GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE</u>	10
<u>ART. 11 - VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE: INAMMISSIBILITÀ/ARCHIVIAZIONE</u>	11
<u>ART. 12 - VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE–ISTRUTTORIA E FLUSSI INFORMATIVI</u>	12
<u>ART. 13 - SEGNALAZIONI ANONIME</u>	13
<u>ART. 14 - CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA</u>	14
<u>ART. 15 - DIVULGAZIONE PUBBLICA</u>	14
<u>ART. 16 - DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE</u>	15
<u>ART. 17 – MISURE A TUTELA DEL SEGNALANTE</u>	15
<u>ART. 18 - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TUTELA PER CHI SEGNALA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE</u>	17
<u>ART. 19 - RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE</u>	18
<u>ART. 20 - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNALA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE</u>	18
<u>ART. 21 – TRATTAMENTO DATI E CONSERVAZIONE</u>	19
<u>ART. 22 – SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE</u>	19
<u>ART. 23 - SANZIONI</u>	19
<u>ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI</u>	20

--	--

PREMESSA

Il presente Regolamento:

- è stato redatto in conformità alle direttive ANAC, in particolare alle “Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”, approvate con delibera n. 478 del 26.11.2025 e n. 479 del 26.11.2025;
- è stato oggetto di informativa rivolta alle organizzazioni sindacali, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 c.1 del D.Lgs 24/2023.

ART. 1 TERMINI E DEFINIZIONI

Si intende per:

- a) whistleblowing: la segnalazione di informazioni, riguardo ad un fatto o una condotta illecita o irregolare successa, percepita o al rischio della stessa;
- b) whistleblower: il segnalante, il dipendente di una delle società del gruppo ovvero un ex dipendente, un consulente, un tirocinante o un collaboratore, ovvero un fornitore, che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza durante l'attività lavorativa;
- c) tutela del whistleblower: la garanzia, accordata al whistleblower, di tutela e protezione contro ogni forma di discriminazione e ritorsione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente dalla segnalazione e di riservatezza dei suoi dati personali;
- d) custode dell'identità: è il soggetto individuato dai titolari del trattamento che, su esplicita e motivata richiesta, consente al Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (in seguito RPCT) di accedere all'identità del segnalante;
- e) ANAC: Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- f) Organismo di Vigilanza (anche ODV): organo pluripersonale nominato dalla società del gruppo e individuato in conformità al D.lgs 231/2001;
- g) segnalato: soggetto indicato quale responsabile, o presunto tale, della condotta riportata nella segnalazione;
- h) segnalazione interna: la comunicazione scritta o verbale fatta mediante l'uso di apposita piattaforma (Digital PA) ovvero fatta alla presenza del RPCT, effettuata dal segnalante attraverso uno dei canali di segnalazione di seguito specificati, per segnalare comportamenti fraudolenti, condotte illecite o irregolari correlati all'attività lavorativa o di collaborazione o di fornitura;

--	--

- i) segnalazione esterna: canale di segnalazione attivato da ANAC;
- j) divulgazione pubblica: mediante la resa di pubblico dominio di informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- k) facilitatore: è la persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- l) ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il processo di segnalazione (whistleblowing) e la tutela della persona segnalante (il c.d. whistleblower) e/o i soggetti indicati all'art. 3.

Con il presente Regolamento si intende:

- 1) identificare e prescrivere i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione interno della società;
- 2) definire l'ambito di applicazione del processo di segnalazione e indicare i canali e le modalità di segnalazione (segnalazione interna, segnalazione esterna, divulgazione, denuncia all'autorità giudiziaria e contabile);
- 3) definire il processo di gestione della segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati; identificare i soggetti che possono effettuare le segnalazioni;
- 4) circoscrivere l'oggetto e i contenuti della segnalazione;
- 5) definire il sistema di tutele del segnalante e del facilitatore, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti.

ART. 3 - AMBITO SOGGETTIVO (SEGNALANTE, WHISTLEBLOWER)

Il presente Regolamento si applica a:

- ✓ i componenti gli organi amministrativi,
- ✓ i dirigenti,
- ✓ i dipendenti, con contratto di lavoro indeterminato o a tempo determinato,
- ✓ azionisti, e persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza,
- ✓ coloro che hanno un contratto di apprendistato, di somministrazione, tirocinio o stage,
- ✓ i volontari,

--	--

- ✓ i lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti,
- ✓ i lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici delle società del gruppo.

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- durante il periodo di prova;
- nel caso in cui il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Oltre al segnalante, a chi effettua una divulgazione pubblica o a chi denuncia, godono delle misure di protezione anche:

- ✓ i **facilitatori**, coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- ✓ le **persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante**, o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ i **colleghi** di lavoro del segnalante, o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

ART. 4 - AMBITO OGGETTIVO

La segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle società di cui **si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo**, che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, violazione dei modelli di organizzazione e gestione;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'allegato 1 al D.Lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione relative, in particolare, ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti, mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza nucleare, salute pubblica, tutela della vita privata e dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

--	--

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'UE specificati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti precedenti.
- violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Ai sensi della normativa vigente, inoltre, costituiscono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra descritte;
- le suddette violazioni non ancora compiute che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- fondati sospetti, non mere voci o semplici sospetti, riguardanti le sopra menzionate violazioni commesse o che potrebbero essere commesse.

Non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore, ma è sufficiente che in base alle proprie conoscenze **ritenga altamente probabile che si siano verificati comportamenti, atti od omissioni** come sopra descritti.

ART. 4.1 - ESCLUSIONI

Sono escluse:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di **carattere personale** del segnalante o della persona che ha divulgato o di quella che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Non devono contenere toni ingiuriosi, offese personali o giudizi morali tali da offendere o ledere l'onore e/o decoro personale o professionale della persona a cui i fatti segnalati sono ascritti;
- le segnalazioni, denunce o divulgazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Dlgs n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Dlgs n. 24/2023;

--	--

- le segnalazioni, denunce o divulgazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti siano disciplinati dai regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea.

ART. 5 - IL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT)

Il RPCT è individuato come soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni interne, in virtù del requisito fondamentale che connota il suo ruolo ovvero l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza.

Il RPCT, infatti, deve operare in maniera neutrale ed equidistante rispetto alle parti coinvolte, svolgendo un'attività scevra da condizionamenti o favoritismi. Deve essere in grado di svolgere le attività cui è tenuto ai fini della gestione della segnalazione, senza interferenze, ossia in autonomia operativa e valutativa, svolgendo in autonomia le verifiche di competenza e le iniziative consequenziali, senza demandare la decisione finale dell'istruttoria all'organo di indirizzo.

ART. 5.1 CONFLITTO DI INTERESSI

Nel caso in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi rispetto alla condotta illecita segnalata, a esempio quando lo stesso potrebbe coincidere con la persona segnalante, con la persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, oppure potrebbe trovarsi in una delle situazioni di conflitto tipiche e atipiche di cui all'art. 51 c.p.c. o agli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013, lo stesso dovrà astenersi dal trattare dette segnalazioni che lo riguardano direttamente o indirettamente. In tali circostanze, ovvero nei casi di temporanea assenza dello stesso RPCT, giustificati da motivi sopravvenuti, le società del gruppo AVM, in accordo con l'Organismo di Vigilanza della società di riferimento, individuano un soggetto terzo idoneo a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione. Tale soggetto terzo è attualmente identificato nel ruolo del Direttore Generale della società di riferimento. Quest'ultimo, all'avverarsi delle sovra specificate condizioni, provvederà a richiedere alla funzione Dipat/Tecmo l'attivazione per accedere alla piattaforma delle credenziali sostitutive di gestione della singola segnalazione e/o per il periodo di necessità, a seguito del quale l'operatività ritornerà unicamente in capo al RPCT.

Il RPCT è l'unico soggetto che può generare le utenze e i permessi per gli eventuali ulteriori utenti, ed è il solo, insieme al custode dell'identità, a essere abilitato ad accedere alla Piattaforma informatica.

Qualora anche il sostituto individuato, si trovi in una situazione di conflitto di interessi o non possa comunque gestire la segnalazione, la persona segnalante ha la facoltà di rivolgersi

--	--

direttamente ad ANAC tramite il canale esterno, ricorrendo una delle condizioni previste dall'art. 6 del d.lgs. 24/2023.

ART. 6 - RAPPORTI TRA IL RPCT E IL CUSTODE DELL'IDENTITÀ

Il custode dell'identità è il soggetto individuato che, a seguito di esplicita e motivata richiesta del RPCT, consente a quest'ultimo e/o all'Autorità Giudiziaria di accedere all'identità del segnalante.

L'identità del segnalante non è nota al custode che non è, comunque, coinvolto nel trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione (lo stesso opera in qualità di autorizzato al trattamento ex Reg. UE 2016/679).

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

I casi relativi alla rivelazione dell'identità del segnalante sono:

- a. a seguito di consenso espresso dello stesso;
- b. in occasione del procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- c. nei procedimenti giudiziari instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Una volta soddisfatti i suddetti requisiti, il RPCT richiede, con motivazione espressa al custode dell'identità, l'accesso ai dati personali del segnalante, il quale, dopo aver idoneamente accertato l'effettiva presenza della necessità, disvela l'identità.

Le comunicazioni tra RPCT e custode dell'identità, al fine del rispetto dell'anonimato, avvengono a mezzo del sistema informatico adottato.

--	--

ART. 7 - CANALI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

I canali di segnalazione previsti sono:

- canale interno attivato presso le società
- canale esterno attivato presso ANAC
- divulgazione pubblica
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

ART. 8 - CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

La segnalazione interna è lo strumento che il legislatore ha indicato in via privilegiata per l'inoltro delle segnalazioni.

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza.

a) Segnalazione scritta

Le società del gruppo hanno attivato un canale di segnalazione in forma scritta e/o vocale, a mezzo di piattaforma informatica dedicata.

<https://gruppoavmspa.segnalazioni.net>

Il segnalante accede alla piattaforma tramite apposito link presente in Spriss e dai siti istituzionali alla pagina "Società trasparente/altri contenuti prevenzione della corruzione/whistleblowing".

Il software è adeguato e conforme alle previsioni normative in materia di privacy.

Il RPCT assicura la riservatezza dei dati della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

I dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante ed automaticamente inoltrati, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria al RPCT, che riceve una mail all'indirizzo del RPCT di competenza, rpctavm@avmspa.it; rpctactv@actv.it; rpctvela@vela.com, di avvenuto invio della segnalazione, e con il codice identificativo della stessa.

Il software garantisce la cifratura dei dati personali del segnalante, che, dopo essere atterrato sulla pagina del sito della piattaforma mediante l'inserimento di nome e cognome, visualizza un codice (key code) utile per poter accedere alla piattaforma e monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

I dati identificativi del segnalante sono custoditi, in forma crittografata e non sono immediatamente accessibili.

b) Segnalazione orale

Può essere effettuata attraverso la piattaforma informatica che consente di registrare un messaggio vocale che viene opportunamente anonimizzato tramite tecniche di vocoding e pitch-shifting.

--	--

c) Segnalazione in presenza

In alternativa, la segnalazione orale può essere effettuata, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto concordato con il RPCT all'indirizzo mail pubblicato sui siti web aziendali nella sezione società trasparente/altri contenuti prevenzione della corruzione/ Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'incontro diretto potrà essere effettuato nei giorni lavorativi, in orario lavorativo, presso gli uffici aziendali ovvero al di fuori. Previo consenso del segnalante, altresì, è possibile registrare l'incontro con dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto.

Il RPCT, previa presentazione dell'informativa al segnalante del trattamento dei dati personali, provvederà, a seguito dell'incontro, a redigere personalmente apposito verbale che il segnalante può rettificare, verificare e confermare apponendo la propria sottoscrizione. Il verbale verrà conservato, secondo le modalità di cui all'art.13 del Dlgs.24/2023, idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT, tale ultimo soggetto indicherà al segnalante la data di trasmissione al RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento.

ART. 9 - CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla sua attenzione.

A tale scopo, la segnalazione deve contenere gli elementi di seguito indicati:

- descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi, se conosciute;
- le generalità (nome, cognome) o altri elementi (funzione, ruolo aziendale) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati, se conosciute;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

ART. 10 - GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT, che vi provvede in piena autonomia, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

Nessun potere di supervisione è attribuito agli organi amministrativi.

Il RPCT verifica i fatti segnalati e si rivolge tempestivamente ai dirigenti e/o soggetti esterni in relazione alle rispettive competenze, nel caso in cui emerga una possibile violazione della normativa di settore. Il RPCT, infatti, potrà essere supportato nell'attività di verifica delle

--	--

segnalazioni, dai dirigenti e dal personale per competenza -debitamente autorizzati ai sensi della normativa privacy-, se non direttamente interessati dalla segnalazione e/o dai membri dell'Organismo di Vigilanza (l'insieme delle persone di supporto viene identificato come "gruppo di lavoro"). I componenti del gruppo di lavoro sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il RPCT nel procedimento.

Il RPCT:

- **entro sette giorni** dalla ricezione della segnalazione, rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;
- **entro quindici giorni** dal ricevimento, decide sull'ammissibilità della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- comunica la conclusione della segnalazione **entro tre mesi** dalla ricezione della stessa, elevabili a sei mesi per motivate e giustificate ragioni.

ART. 11 - VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE: INAMMISSIBILITÀ/ARCHIVIAZIONE

La segnalazione deve essere fatta in buona fede.

Non è consentito:

- a. il ricorso ad espressioni ingiuriose o giudizi morali tali da offendere o ledere l'onore e/o decoro personale o professionale della persona a cui i fatti segnalati sono ascritti;
- b. l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- c. l'invio di segnalazioni che attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento (diretto o indiretto) con l'attività aziendale del segnalato;
- d. l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria, tra i quali il genere, gli orientamenti sessuali, religiosi o politici o all'origine razziale o etnica del segnalato;
- e. l'invio di segnalazioni prive di fondamento effettuate con l'unico scopo di danneggiare il segnalato.

Le suddette segnalazioni vietate:

- non verranno prese in considerazione;
- non offriranno alcuna tutela al segnalante;

e potrebbero determinare l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante.

Il RPCT effettua una valutazione in via preliminare circa la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter riconoscere al segnalante le tutele previste dalla legge.

--	--

Al riguardo, il RPCT verifica:

- se il segnalante rientra o meno nelle categorie dei soggetti di cui all'art.3;
- se le segnalazioni riguardano le condotte illecite di cui all'art. 4;
- se il segnalante ne è venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo;
- se la segnalazione è stata proposta nell'interesse pubblico e/o nell'interesse delle società.

Nel caso di carenza dei suddetti requisiti la segnalazione è considerata **inammissibile**.

La segnalazione è considerata inammissibile anche nei seguenti casi:

- manifesta incompetenza sulle questioni segnalate;
- infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'avvio di specifici accertamenti;
- contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione irrilevante;
- produzione di sola documentazione in assenza di adeguata esposizione dei fatti.

Resta fermo che, qualora la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il RPCT può chiedere al segnalante chiarimenti ed integrazioni documentali.

Resta fermo che, qualora la segnalazione sia inammissibile per il RPCT, ma il contenuto meriti adeguata verifica interna, il RPCT può trasmetterla alla competente direzione che la tratterà, ove previsto, come una segnalazione ordinaria, dandone comunicazione al segnalante, mantenendone riservata l'identità.

Il RPCT procede all'**archiviazione** della segnalazione con adeguata motivazione dandone comunicazione al segnalante:

- nei casi sopra indicati di inammissibilità della segnalazione;
- in mancanza di risposta del segnalante alle richieste di chiarimenti ed integrazioni da parte del RPCT entro il termine di 15 gg. dall'invio della richiesta o in presenza di integrazioni insufficienti.

ART. 12 - VERIFICA DELLA SEGNALEZIONE-ISTRUTTORIA E FLUSSI INFORMATIVI

Il RPCT valuta che la segnalazione:

- si basi su fatti sufficientemente precisi;
- contenga una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, e anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- contenga le generalità della persona coinvolta, se conosciute, o altri elementi che consentono di identificare la persona coinvolta nella segnalazione.

In qualsiasi momento il RPCT può chiedere al segnalante ulteriori chiarimenti, documenti e informazioni.

--	--

Verificata l'ammissibilità dell'istruttoria, il RPCT può procedere con l'istruttoria vera e propria, che consiste nell'effettuare tutte le opportune verifiche, analisi e valutazioni circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

Qualora, all'esito della verifica, si ravvisi il fumus di fondatezza, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, potrà provvedere:

- a comunicare l'esito dell'accertamento all'organo amministrativo, al direttore generale e direttore legale e sistemi di gestione ed al dirigente responsabile dell'ufficio di appartenenza dell'autore della violazione, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti di competenza incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- ad inoltrare i contenuti della segnalazione all'autorità giudiziaria competente, se sussistono i presupposti;
- ad inoltrare i contenuti della segnalazione all'Organismo di vigilanza ex Dlgs.231/2001 nei casi in cui i fatti oggetto di segnalazione appaiono rilevanti ai sensi del medesimo decreto e/o comunque possono essere ricondotti a violazioni del M.O.G.

Il RPCT, a conclusione degli accertamenti, e comunque entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione, informa dell'esito dell'istruttoria o dello stato di avanzamento del procedimento il segnalante.

In ogni caso, il RPCT provvede a comunicare l'esito della propria valutazione preliminare agli organi amministrativi per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie.

Nell'inoltrare la segnalazione ai soggetti sopra menzionati, il RPCT dovrà avere cura di eliminare tutti i riferimenti dai quali sia possibile identificare il segnalante. Il RPCT dovrà, inoltre, evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

I soggetti interni a cui è stato inoltrato il contenuto della segnalazione sono tenuti ad informare il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali, svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati da figure del Gruppo AVM ad oggetto di segnalazione; la competenza è dell'Autorità Giudiziaria nei cui confronti il RPCT si limita a segnalare la circostanza.

ART. 13 - SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, nonché quelle provenienti da soggetti estranei alle società non sono ammesse.

Tuttavia, la società è tenuta a registrare le eventuali segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali di segnalazione interni e a conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Il RPCT, qualora venga a conoscenza che il nominativo utilizzato dal segnalante sia di fantasia e non sia riconducibile ad uno dei soggetti sopra descritti, potrà valutare di prendere

--	--

in esame anche dette segnalazioni solo qualora queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

ART. 14 - CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

È possibile effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna non è attivo;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona del segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna è istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e vi si accede tramite <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>. La presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne sono disciplinate dalle Linee Guida ANAC.

ART. 15 - DIVULGAZIONE PUBBLICA.

Attraverso la divulgazione pubblica vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Si può ricorrere alla divulgazione pubblica, e godere delle tutele previste, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla procedura e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

--	--

ART. 16 - DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE.

I soggetti di cui all'art.3 possono inoltrare denuncia alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie o contabili di violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

La denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, penale o contabile, è obbligatoria qualora la persona segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche nel caso in cui lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso il canale interno o esterno, in virtù di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p e degli art. 361 e 362 del c.p.

ART. 17 – MISURE A TUTELA DEL SEGNALANTE

A) OBBLIGO DI RISERVATEZZA.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente la sua identità, **non possono essere rivelate, senza il consenso espresso** della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare che potrebbe conseguire alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante,
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (articolo 329 c.p.p.).

Dinanzi alla Corte dei Conti, il segreto istruttorio è previsto fino alla chiusura della fase istruttoria, dopodiché, l'identità del segnalante può essere svelata per poter essere utilizzata nel procedimento stesso. La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i., nonché dagli artt.5 e seguenti del Dlgs.n.33/2013.

--	--

B) IL DIVIETO DI RITORSIONE.

I soggetti di cui all'art.3 non possono subire alcuna ritorsione.

Costituisce ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

e più in generale qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato quale effetto provocato in via diretta o indiretta dalla ritorsione ed insito nel contenuto della ritorsione stessa.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, unitamente al contenuto della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, - accedendo a <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> – alla quale è affidato il compito di svolgere le opportune verifiche sulla loro attendibilità, e, in caso positivo, applicare le sanzioni previste dal Dlgs.24/2023.

È onere del soggetto che ha posto in essere la presunta ritorsione dimostrare che i fatti allegati dal segnalante non sono in alcun modo connessi alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

--	--

Il segnalante deve solo dimostrare di aver fatto una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e di aver subito un danno.

Salvo prova contraria, il danno si presume derivato dalla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica. Ciò vale nell'ambito dei procedimenti giudiziari, amministrativi e nelle controversie stragiudiziali.

L'inversione dell'onere della prova è esclusa per quei soggetti ed enti che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione: **il facilitatore**, le **persone del medesimo contesto lavorativo** con stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado col segnalante, denunciante o divulgatore, **i colleghi** di lavoro che lavorano nello stesso contesto lavorativo e che hanno un rapporto corrente e continuativo con chi segnala.

Su questi soggetti, qualora lamentino di aver subito ritorsioni, incombe l'onere di provare che il presunto atto ritorsivo è conseguenza della segnalazione, della denuncia o della divulgazione.

Sono nulli gli atti assunti in violazione della presente lettera.

I soggetti tutelati che siano stati licenziati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro.

C) MISURE DI SOSTEGNO

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Nello specifico, è pubblicato sul sito dell'A.N.A.C. l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

ART. 18 - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TUTELA PER CHI SEGNALE, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE.

Le misure di tutela previste si applicano ai soggetti della segnalazione indicati all'art. 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:

- il soggetto che ha segnalato, denunciato o ha effettuato una divulgazione pubblica, ha il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e non basate su meri sospetti o voci di corridoio e rientrino nell'ambito oggettivo di cui all'art. 4;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo quanto previsto dal capo II del Dlgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione. Le medesime misure sono applicate anche ai casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica

--	--

anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE.

Il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del Codice Penale e dell'art. 2043 del codice civile. Quando essa è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le tutele stabilite dall'art. 17 del presente Regolamento e, alla persona segnalante o denunciante, è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso dell'istituto del whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

ART. 20 - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE.

La persona che segnala, denuncia o divulga non è punibile se riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto - nei limiti di cui all'art.20 del Dlgs.n.24/2023 - o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata in presenza delle seguenti condizioni:

- ✓ sussistenza, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, di fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione;
 - ✓ effettuazione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica nel rispetto delle condizioni e dei modi previsti nel presente regolamento per beneficiare delle tutele.
- Entrambe le condizioni devono sussistere per limitare la responsabilità.

L'esclusione di responsabilità opera anche nei due seguenti casi:

- ✓ in caso di accesso lecito alle informazioni sulle violazioni o ai documenti contenenti le informazioni. Ove l'acquisizione o l'accesso alle informazioni o ai documenti sia stato ottenuto commettendo un reato (accesso abusivo o atto di pirateria informatica), l'esclusione della responsabilità non opera;
- ✓ di comportamenti, atti o omissioni solo se collegati alla segnalazione, alla denuncia o alla divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

--	--

ART. 21 – TRATTAMENTO DATI E CONSERVAZIONE.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, all'interno dell'applicativo informatico per le segnalazioni effettuate sulla piattaforma o negli altri casi, in apposito fascicolo riservato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

L'informativa sul trattamento dei dati personali per le segnalazioni whistleblowing è pubblicata sui siti delle società "società trasparente / altri contenuti prevenzione della corruzione/ whistleblowing/procedi con la segnalazione".

ART. 22 – SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE

Il RPCT, nell'ambito del piano di formazione di cui al Piano Triennale prevenzione Corruzione e Trasparenza, garantisce idonea attività formativa anche sul tema delle segnalazioni.

Le informazioni sulla gestione delle segnalazioni sono disponibili:

- nella "Intranet" aziendale, alla sezione "Società trasparente/altri contenuti prevenzione della corruzione/whistleblowing";
- nella pagina trasparenza dei siti istituzionali delle società "Altri contenuti prevenzione della corruzione".

Il numero delle segnalazioni ricevute è pubblicato dal RPCT nella "Relazione Annuale" e nel "Registro segnalazioni whistleblowing", presenti nelle pagine "Società Trasparente".

ART. 23 - SANZIONI

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 24/2023, ANAC applica al responsabile di violazioni della normativa sul whistleblowing le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di

--	--

calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile.

In aggiunta all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dell'ANAC si prevede l'irrogazione di sanzioni disciplinari nelle seguenti ipotesi:

- per coloro che accerta essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1 del D.Lgs 24/2023;
- per coloro che hanno commesso ritorsioni, hanno ostacolato la segnalazione o hanno tentato di ostacolarla, hanno violato l'obbligo di riservatezza;
- qualora non siano stati istituiti canali di segnalazione, non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni (o tali procedure non sono conformi a quanto indicato dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023), quando non è stata svolta attività di verifica e analisi della segnalazione ricevuta;
- a seguito di una segnalazione, nel caso di responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero responsabilità civile per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente, nei casi di dolo o colpa grave.

Le sanzioni previste dal CCNL di riferimento irrogabili dal Gruppo AVM saranno differenti in relazione alla qualifica del soggetto che ha commesso la violazione, nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

Per una trattazione esaustiva delle sanzioni in materia whistleblowing, si rimanda alla sezione "sanzioni" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, allegato al Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, costituisce presidio del sistema di controllo interno e, come tale, risulta parte integrante del "Modello di Organizzazione, Gestione e controllo" delle singole società del gruppo AVM.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda al Dlgs.n.24/2023 e alle Linee Guida ANAC.